

**AVVISO PUBBLICO**  
**PER L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO DISTRETTUALE**  
**DEGLI ASSISTENTI ALLA PERSONA**  
**(ai sensi della deliberazione di Giunta regionale del Lazio**  
**n. 223/2016 e ss.mm.ii.)**

**IL DIRETTORE**

**Premesso che la Regione Lazio**, con la deliberazione di Giunta regionale n. 223 del 03/05/2016, recante “Servizi e interventi di assistenza alla persona nella Regione Lazio”, modificata dalla deliberazione di Giunta regionale n. 88 del 28/02/2017, ha approvato le linee guida per i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione delle prestazioni inerenti gli interventi di assistenza alla persona, prevedendo l'istituzione, presso i soggetti pubblici titolari dei servizi, di un registro degli assistenti alla persona iscritti sulla base di appositi requisiti, denominato “Registro degli assistenti alla persona”, al fine di fornire supporto ai destinatari degli interventi nella libera scelta degli assistenti alla persona;

**Atteso che** il Comune di Albano Laziale, in qualità di ex capofila del Distretto sociosanitario RM 6.2, aveva istituito il Registro distrettuale degli assistenti alla persona dall'annualità 2019, con apposito Avviso e modulistica approvati con determinazione dirigenziale n. 1080 del 30/05/2019;

**Dato atto che**, ai sensi dei sopra citati provvedimenti regionali, con la delibera dell'Assemblea consortile n. 4 del 18/05/2026 è stato approvato il “Regolamento per l'istituzione del Registro nell'ambito degli interventi sociali di assistenza alla persona del Consorzio dei Laghi” (di seguito Regolamento);

**Stabilito che:**

- il Registro non darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria e non avrà valore vincolante per l'Ente;
- l'iscrizione al Registro costituisce la condizione essenziale, in ordine agli interventi sociali di assistenza domiciliare da attivare, come previsto dalla legislazione vigente in materia, per il

proseguimento dell'erogazione da parte dell'Ente pubblico del sostegno economico per l'assunzione di un assistente alla persona.

## **RENDE NOTO**

Che il Consorzio dei Laghi (di seguito Consorzio), quale Capofila dei 6 (sei) Comuni del Distretto sociosanitario RM 6.2 (Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Genzano di Roma, Lanuvio e Nemi) per la gestione in forma associata dei servizi socioassistenziali e sociosanitari nell'ambito territoriale dello stesso Distretto, intende istituire un Registro distrettuale di assistenti alla persona mediante apposito Avviso pubblico in applicazione della DGR n. 223/2016 e ss.mm.ii. e del Regolamento consortile.

### **Art. 1**

#### **(Oggetto, definizione e finalità)**

Il presente Avviso ha come oggetto l'istituzione del Registro degli assistenti alla persona attraverso il quale vengono individuate le persone fisiche ritenute idonee, ai sensi della DGR n. 223/2016 e ss.mm.ii., ad operare nel campo dell'assistenza in favore di persone con necessità di sostegno intensivo e/o in condizione di non autosufficienza, in condizione di disabilità gravissima e con disabilità per la vita indipendente.

La descrizione degli interventi, che prevedono la scelta e l'assunzione diretta dell'assistente alla persona attraverso interventi di natura economica, è riportata negli articoli 3 e 4 del Regolamento, secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 5, della legge della Regione Lazio 10 agosto 2016 n. 11 e dalla legge 8 novembre 2000, n. 328;

L'istituzione di tale Registro ha le seguenti finalità:

- prevedere i requisiti che le persone fisiche, che intendono operare nel campo degli interventi di assistenza alla persona, devono possedere per poter svolgere gli interventi stessi;
- facilitare la libera scelta, da parte dei destinatari degli interventi, degli assistenti in possesso dei requisiti che maggiormente rispondono alle esigenze assistenziali espresse dagli utenti nel rispetto dei titoli professionali, ove richiesti;
- qualificare il lavoro di cura rivolto a persone destinatarie degli interventi sociali di cui al presente Avviso;
- garantire assistenza ed aiuto nelle necessità primarie della persona in condizione di fragilità sociale, favorendone la permanenza nell'ambito familiare e sociale di appartenenza;

Nello specifico, l'assistente alla persona è un operatore che interviene accanto alla persona che necessita di assistenza per aiutarla negli atti quotidiani, intervenendo sui limiti funzionali e permettendole di permanere nel proprio ambiente familiare. L'assistente può prestare la sua opera in tutte le attività previste dalla DGR n. 223/2016 e ss.mm.ii., secondo il PPA condiviso dai servizi sociosanitari territoriali e dalla persona con disabilità e/o dalla famiglia.

L'assistente alla persona svolge la propria attività con un regolare contratto di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e degli inquadramenti contrattuali previsti; la responsabilità della scelta dell'assistente alla persona, degli obblighi e degli adempimenti derivanti dalla gestione del rapporto di lavoro è esclusivamente del soggetto destinatario dell'assistenza, o di chi ne fa le veci, firmatario del contratto.

Le persone destinatarie del sostegno economico (o chi ne fa le veci ai sensi di legge), che scelgono il proprio assistente alla persona al di fuori del Registro, dovranno far iscrivere l'assistente stesso in detto Registro entro il termine di 3 (tre) mesi. Tale adempimento risulta essenziale per l'erogazione del sostegno economico da parte del Consorzio. Sono dunque riconosciute come rimborsabili esclusivamente le spese derivanti dal contratto con l'assistente alla persona iscritta nel Registro degli assistenti alla persona. Non vengono finanziate le spese derivanti da rapporti di lavoro realizzati con i familiari ed affini come individuati all'articolo 433 del Codice civile.

Il Consorzio, attraverso l'iscrizione al Registro, intende perseguire le finalità di cui al presente articolo; tuttavia, non è responsabile della scelta finale dell'assistente, degli obblighi e degli adempimenti derivanti dalla gestione del rapporto di lavoro, né si sostituisce all'assistito ed alla sua famiglia, che effettuerà la libera scelta tra i candidati accreditati.

Il Consorzio si riserva la facoltà di modificare e/o integrare in qualsiasi momento quanto definito con il presente Avviso ed in modo particolare i requisiti, gli obblighi e le modalità per l'iscrizione nel Registro.

## **Art. 2**

### **(Requisiti ammissione)**

Il Registro degli assistenti alla persona è un registro aperto al quale possono chiedere l'iscrizione, senza vincoli temporali, le persone fisiche che hanno compiuto 18 (diciotto) anni in possesso dei seguenti requisiti:



- A. cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea oppure di uno Stato non aderente alla U.E. ma munito/a di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi della legge 6 marzo 1998 n. 40 e del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e s.m.i., per motivi di lavoro;
- B. assenza di condanne con sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di procedimenti penali in corso per reati di cui al titolo IX (Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), al capo IV del titolo XI (Dei delitti contro la famiglia) e al capo I e alle sezioni I, II e III del capo III del titolo XII (Dei delitti contro la persona) del Libro secondo del Codice penale;
- C. idoneità psico-fisica per le mansioni da svolgere, attestata da idonea certificazione sanitaria;
- D. per i stranieri: superamento del test di lingua italiana di livello A2, di cui alla normativa vigente/avere conoscenza della lingua italiana;
- E. aver conseguito uno dei seguenti titoli professionali (sono riconosciuti validi i titoli esteri equipollenti riconosciuti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. I titoli esteri devono essere tradotti in italiano):
  - a) operatore sociosanitario (OSS);
  - b) assistente domiciliare e dei servizi tutelari (ADEST);
  - c) operatore socioassistenziale (OSA);
  - d) operatore tecnico ausiliario (OTA);
  - e) assistente familiare (DGR n. 607/2009);
  - f) diploma quinquennale professionale nel settore dei servizi sociosanitari o diploma di qualifica professionale o altro titolo di studio riconosciuto nell'area dell'assistenza alla persona;
- F. possono richiedere l'iscrizione al Registro coloro che, pur sprovvisti dei titoli sopra indicati, siano in possesso di documentata esperienza lavorativa, almeno quinquennale, in strutture e servizi socioassistenziali per persone con disabilità e/o per persone anziane, anche a domicilio, purché si iscrivano ad un corso utile al rilascio di uno dei titoli sopra elencati entro 1 (uno) anno dall'iscrizione al Registro. Il mancato conseguimento del titolo entro 2 (due) anni dall'iscrizione al corso fa venir meno l'idoneità allo svolgimento delle funzioni di cui trattasi e l'immediata cancellazione dal Registro.

Con l'iscrizione al Registro la persona fisica sarà oggetto di verifica circa il mantenimento dei requisiti previsti, pena decadenza dell'iscrizione. Il venir meno del possesso di uno o più requisiti di cui sopra determina la decadenza dell'iscrizione degli assistenti alla persona.

Inoltre, il Consorzio si riserva di effettuare dei controlli formali sulle dichiarazioni rese e, qualora necessario, su specifica richiesta, la comprova del requisito dovrà fornita mediante la trasmissione di documenti comprovanti l'avvenuto conseguimento del titolo/qualifica e/o i contratti stipulati e completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

### **Art. 3**

#### **(Articolazione del Registro)**

Il Registro degli assistenti alla persona è gestito dal Consorzio dei Laghi e raccoglie i nominativi degli operatori in possesso dei seguenti titoli professionali:

- a) operatore sociosanitario (OSS);
- b) assistente domiciliare e dei servizi tutelari (ADEST);
- c) operatore socioassistenziale (OSA);
- d) operatore tecnico ausiliario (OTA);
- e) assistente familiare (DGR Lazio n. 607/2009);
- f) diploma quinquennale professionale nel settore dei servizi sociosanitari;
- g) persone non in possesso dei titoli sopra elencati, ma con documentata esperienza in tali funzioni, almeno quinquennale, in strutture e servizi socioassistenziali per persone con disabilità e/o persone anziane, anche a domicilio, purché si iscrivano ad un corso utile al rilascio di uno dei titoli sopra elencati entro 1 (uno) anno dall'iscrizione al registro degli assistenti alla persona. Il mancato conseguimento del titolo entro 2 (due) anni dall'iscrizione al corso fa venir meno l'idoneità allo svolgimento delle funzioni di cui trattasi e l'immediata cancellazione dal Registro.

Il Registro è inoltre articolato nelle seguenti sezioni:

- Assistenti alla persona con specifica qualifica;
- Assistenti alla persona con documentata esperienza di tali funzioni.

#### **Art. 4**

##### **(Modalità di iscrizione nel Registro)**

Le persone fisiche interessate a svolgere gli interventi a favore di persone con necessità di sostegno intensivo e/o in condizione di non autosufficienza, in condizione di disabilità gravissima e con disabilità per la vita indipendente, possono presentare domanda di iscrizione redatta sull'apposito **Modello A**, allegato al presente Avviso.

La domanda di iscrizione, redatta in lingua italiana e firmata in modo chiaro e leggibile, deve contenere le dichiarazioni relative ai requisiti di cui all'art. 2 del presente Avviso, allegando la seguente documentazione:

- 1) copia di un documento d'identità in corso di validità;
- 2) copia del permesso di soggiorno per motivi di lavoro (solo per i cittadini di Stati Esteri);
- 3) copia di un attestato di qualifica professionale o del titolo di studio legalmente riconosciuto;
- 4) copia di un attestato di frequenza a corsi di italiano e al corso di qualifica finalizzato all'acquisizione di uno dei titoli professionali sopra citati (solo per i stranieri);
- 5) copia delle attestazioni di esperienze lavorative in materia di assistenza in strutture e servizi socioassistenziali di almeno cinque anni, anche a domicilio;
- 6) idonea certificazione sanitaria attestante l'idoneità psico-fisica per le mansioni da svolgere;
- 7) attestazione della conoscenza della lingua italiana almeno al livello A2 (solo per i stranieri);
- 8) curriculum vitae professionale attestante i titoli di studio e le esperienze svolte;

Ai fini dell'iscrizione al Registro, il richiedente dichiara altresì di autorizzare ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento 679/2016 GDPR il trattamento e la diffusione dei dati personali forniti per le finalità previste nel presente Avviso, che vengono trattati anche con strumenti informatici;

Tutte le dichiarazioni e/o documentazioni prodotte dovranno essere sottoscritte in conformità alle disposizioni del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445.

Ciascuna persona fisica può richiedere, in qualsiasi momento dell'anno, sia l'iscrizione sia la cancellazione dal Registro.

Le domande, integralmente compilate e corredate della documentazione richiesta, pena esclusione, devono essere:

- trasmesse a mezzo PEC all'indirizzo [protocollo@pec.consorziodeilaghi.it](mailto:protocollo@pec.consorziodeilaghi.it);

- consegnate a mano presso l'Ufficio Protocollo del Consorzio dei Laghi, in via San Francesco n. 8 00041 Albano Laziale (RM), dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 12:00 ed il lunedì ed il giovedì anche dalle ore 15:30 alle ore 17:00.

Gli assistenti alla persona già iscritti al Registro distrettuale del Comune di Albano Laziale quale ex Capofila del Distretto sociosanitario RM 6.2, saranno riconosciuti d'ufficio ed inseriti all'interno del Registro consortile, fatto salvo manifesta richiesta di cancellazione da parte dell'interessato mediante apposito modello di rinuncia.

#### **Art. 5**

##### **(Valutazione delle istanze)**

L'esame delle domande pervenute viene effettuato dal personale amministrativo e tecnico della Commissione Tecnica, nominata dal Direttore ed istituita ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento, e comunque sempre nelle tempistiche dovute per le relative verifiche della scrivente amministrazione. In caso di richiesta di integrazione documentale da parte del Consorzio, tale termine si ritiene sospeso.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti la Commissione Tecnica verifica, al momento dell'iscrizione al Registro, la conformità e la completezza della documentazione presentata anche attraverso l'esperimento di controlli formali sulle dichiarazioni rese.

Le domande che presentino qualsiasi altra carenza o irregolarità possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. Il Consorzio assegnerà al richiedente un termine, non superiore a 10 (dieci giorni), perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.

La sussistenza dei requisiti richiesti agli iscritti sarà oggetto di apposite verifiche, da effettuarsi almeno con cadenza annuale, al 31/12 di ogni anno; in tale circostanza sarà richiesta la compilazione del **Modello B** di autocertificazione di sussistenza dei requisiti, allegato al presente Avviso.

Ai fini del controllo dei requisiti degli iscritti alla sezione "Assistenti alla persona con documentata esperienza di tali funzioni", gli stessi dovranno trasmettere al Consorzio l'attestato di fine corso dato atto che, con il venir meno di uno o più requisiti, decade d'ufficio l'iscrizione dell'assistente nel Registro.

## **Art. 6**

### **(Cause di esclusione/cancellazione)**

La decadenza dell'assistente dall'iscrizione al Registro e la sua immediata cancellazione può essere disposta ove sia accertata la perdita totale o parziale dei requisiti previsti dal Regolamento e dal presente Avviso o nel caso in cui vengano accertate gravi violazioni di legge o regolamenti.

Il Consorzio, a seguito di segnalazioni o reclami da parte dell'utenza e/o dei Caregiver familiari circa presunte inadempienze, disfunzioni o responsabilità a carico dell'assistente alla persona, potrà avviare un procedimento volto alla verifica della natura e della rilevanza dei disservizi rilevati ed in esito al quale procedere alla cancellazione.

Infine, la cancellazione dal Registro può avvenire anche su richiesta espressa dall'assistente alla persona interessato mediante la compilazione del **Modello C** di rinuncia, allegato al presente Avviso.

Il mancato rispetto delle procedure di cui al presente Avviso sarà condizione di cancellazione dal Registro.

## **Art. 7**

### **(Modalità di richiesta di un assistente alla persona)**

Chiunque voglia richiedere un assistente alla persona iscritto nel Registro potrà presentare apposita domanda redatta su **Modello D**, allegato al presente Avviso, che dovrà esser consegnata a mano o tramite PEC nelle modalità indicate all'art. 4. Alla richiesta dovrà essere altresì allegata copia di un valido documento di identità del richiedente o di chi ne fa le veci ai sensi di legge.

Alla richiesta seguirà trasmissione, da parte del Consorzio, di copia del curriculum vitae professionale dell'assistente iscritto al Registro.

Il Consorzio dei Laghi non è responsabile circa la scelta finale che la famiglia effettuerà dei candidati indicati.

## **Art. 8**

### **(Pubblicità dell'Avviso e comunicazioni)**

Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio, unitamente al Regolamento e alla modulistica di seguito riportata:

**Modello A** – domanda di iscrizione (Allegato 1);

**Modello B** – autocertificazione mantenimento requisiti (Allegato 2);

**Modello C** – rinuncia all'iscrizione (Allegato 3);

**Modello D** – richiesta assistente alla persona (Allegato 4).

Per tutto ciò che concerne il soccorso istruttorio relativo alle istanze di iscrizione, si rimanda a quanto indicato all'art. 5 del presente Avviso.

L'assistente alla persona iscritto nel Registro si impegna a comunicare tempestivamente all'Ufficio di Piano qualunque variazione intervenuta e/o la non sussistenza delle condizioni che ne hanno determinato l'iscrizione.

Il Registro è gratuito, pubblico e consultabile, unitamente all'Avviso e agli allegati sopra citati, sul sito web istituzionale del Consorzio.

L'avvenuta iscrizione sarà annotata nel Registro pubblicato sul sito del Consorzio con valore di notifica all'iscritto/a.

**Art. 9**

**(Trattamento dati e informativa privacy)**

I dati forniti dai soggetti interessati ai fini della partecipazione alla presente procedura e raccolti con la domanda di iscrizione al Registro, nonché il curriculum vitae professionale, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione del presente Avviso e per quelle conseguenziali, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Consorzio dei Laghi.

**Art. 10**

**(Rinvio e disposizioni finali)**

Per quanto non espressamente indicato nel presente Avviso si rinvia alla DGR del Lazio n. 223/2016 e ss.mm.ii. e al “Regolamento per l'istituzione del Registro distrettuale nell'ambito degli interventi sociali di assistenza alla persona del Consorzio dei Laghi”, approvato con la delibera dell'Assemblea consortile n. 4 del 18/05/2026.

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., si rende noto che il Responsabile del presente procedimento amministrativo è il F.A. Dott.ssa Cristina Ienne.

Albano Laziale, 29/05/2026

Il Direttore

Dott.ssa Simona Polizzano